

Impianto agro-fotovoltaico "Corigliano d'Otranto" Comune di Corigliano d'Otranto (LE)

Proponente



SORGENIA RENEWABLES S.r.l
Via Algardi, 4 – 20148 Milano
tel. 02 671941 – fax 02 67194210
<http://www.sorgenia.it>
sorgeniarenewables@sorgenia.it
PEC sorgenia.renewables@legalmail.it



INQUADRAMENTO RISPETTO ALLE AREE IDONEE

PROGETTISTA



Tiemes Srl
Via Riccardo Galli, 9 - 20148 Milano
tel. 024983104/ fax. 0249631510
pec: info@pec.tiemes.it
www.tiemes.it

0	22/03/2023	Prima emissione	AR	VDA			
Rev.	Data emissione	Descrizione	Preparato	Approvato			
Origine File: 18014CDO.PD.R.19.00 – Inquadramento rispetto alle aree idonee		CODICE					
		Commessa		Proc	Tipo doc	Num	Rev
		18014	CDO	PD	R	19	00
		Proprietà e diritti del presente documento sono riservati – la riproduzione è vietata / Ownership and copyright are reserved – reproduction is strictly forbidden					

INDICE

1	PREMESSA E SCOPO	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3	INQUADRAMENTO RISPETTO ALLE AREE IDONEE.....	3

1 PREMESSA E SCOPO

Scopo del presente documento è quello di valutare l'ubicazione rispetto alle aree idonee di cui all'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. del progetto agro-fotovoltaico denominato "Impianto agro-fotovoltaico Corigliano d'Otranto" e proposto dalla società Sorgenia Renewables S.r.l.

Il parco agri-fotovoltaico prevede una potenza elettrica di picco circa pari a 10,840 MWp su un terreno a destinazione agricola di estensione circa 16 ha individuato al foglio 25 p.lle 22, 25, 26, 27 situato nel comune di Corigliano d'Otranto (LE), in provincia di Lecce.

Il parco fotovoltaico sarà integrato da una serie di interventi agronomici, volti a favorirne la redditività agricola ed il suo inserimento nel paesaggio agricolo, in modo tale da garantire la coesistenza dell'agroecosistema produttivo agricolo con quello della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 199/2021 del 15 dicembre 2021 e aggiornato il 24/02/2023: "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

3 INQUADRAMENTO RISPETTO ALLE AREE IDONEE

L'articolo 20 comma 1 del D.Lgs. 199/2021 stabilisce che "Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle **aree idonee** e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili".

Il comma 8 del medesimo articolo stabilisce altresì che "Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché' delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici."

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee ai sensi del Dlgs 199/2021 vengono classificate come idonee le aree individuate dal comma 8 e, come si evince dagli inquadramenti sottostanti, il progetto risulta essere localizzato integralmente in area idonea ai sensi del comma 8 c-quater) ed in parte in area idonea ai sensi del comma 8 c-ter, punto 1).



Figura 1 – Inquadramento dell'area d'impianto rispetto i beni tutelati ai sensi dell'art.136 con buffer 500 m (in verde) e beni tutelati dalla parte seconda del D.Lgs 42/04 con buffer 500 m (in marrone) (Dlgs n.199/2021 e s.m.i. art. 20, comma 8, lettera c-quater)




Figura 2 – Inquadramento dell’area d’impianto all’interno del buffer di 500m (in arancione) dalle cave secondo Dlgs n.199/2021 e s.m.i. art. 20, comma 8, lettera c-ter, punto 1) (fonte: servizio attività estrattive regione Puglia)

Visto di cui sopra, si specifica che:

- L’area di impianto è distante oltre 500 m dai beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 nonché distante oltre 500 m dagli immobili ed aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi dell’art. 136 del medesimo D.Lgs. In particolare, i beni più prossimi al sito risultano essere:
 - Quercus Vallonea (cod riferimento regionale PAE0156)
 - Chiesa “Madonna della Neve”, Cutrofiano (LE) (id bene 432167)
- Come individuato dalla Figura 2, una parte dell’area di impianto (circa 13,7 ha) rientra all’interno del buffer di 500 m delle cave individuate dal Servizio Attività estrattive della Regione Puglia ai sensi dell’articolo 20 comma 8, lettera c-ter), punto 1) del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.

- L'area di impianto rientra totalmente all'interno di un cono visuale riconosciuto dal PTPR come Ulteriore Contesto Paesaggistico UCP delle componenti percettive. Ciononostante, resta ferma l'idoneità ex lege dell'intera area di impianto ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater in quanto non viene in rilievo un vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

Pertanto, è possibile concludere che, l'area d'impianto è totalmente in area idonea ai sensi **Dlgs. 8 Novembre 2021 n. 199 art. 20 comma 8, lettera c-quater** e, inoltre una parte dell'area di impianto risulta localizzata in area idonea ai sensi del **D.lgs. 8 Novembre 2021 n. 199 art. 20, comma 8, lettera c-ter, punto 1)**.